

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 13-2999

D.G.R. n. 16-1035 del 21.02.2020. Epidemia COVID-19 - Disposizioni in merito al termine di presentazione delle domande di contributo per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare di cui alla L.R. 75/95 e s.m.i. (anno 2021).

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la Legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi;

l'art. 5 della citata Legge stabilisce che la Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per gli interventi di lotta alle zanzare presentati dagli Enti locali per un importo massimo pari al 50% della spesa ammissibile;

con D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010 sono state approvate le istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95 nelle quali sono state definite le modalità con le quali dare attuazione agli interventi sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico scientifico, stabilendo, tra l'altro, che gli stessi devono avere inizio entro la data del 15 aprile dell'anno di trattamento;

con l'allegato art. 2 punto 02 della medesima deliberazione è stato indicato nel 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento, il termine di presentazione da parte degli Enti locali della domanda di contributo per il finanziamento delle attività di lotta alle zanzare;

con D.G.R. n. 16-1035 del 21.02.2020 è stato modificato l'Allegato alla D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010 stabilendo al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione degli interventi il termine di presentazione delle domande di contributo per gli interventi di lotta alle zanzare.

Dato atto che:

- l'epidemia da SARS-COV2 scoppiata nell'anno 2020 ha determinato un forte impatto economico sulle finanze e sul funzionamento degli Enti locali, colpiti dalla gestione straordinaria della pandemia, con conseguenti effetti anche sul fronte della disponibilità di risorse economiche e che, pertanto, tale emergenza può aver causato ritardi nell'attivazione dell'iter burocratico finalizzato all'adesione alla campagna di lotta per l'anno 2021, essendo previsto un cofinanziamento del 50% da parte dell'Ente Locale, ai sensi della L.R. 75/95;

- il fine del contributo regionale ai sensi della L.R. 75/95 è di ottenere una fondamentale continuità territoriale nei progetti, per una maggiore efficacia nelle attività di contrasto alle zanzare e per un approfondito monitoraggio dei vettori di patologie umane e animali;

- l'erogazione del contributo regionale ha importanza a livello sanitario in quanto l'inserimento degli Enti locali nei progetti di lotta alle zanzare, consentirebbe in caso di emergenze dovute a casi importati o autoctoni di malattie trasmesse da vettore di avviare rapidamente le procedure di intervento previste dal Piano Nazionale Arbovirosi di cui alla D.G.R. n. 9-1360 del 15/05/2020;

- il termine del 28/02/2021 può ritenersi termine massimo utile per avviare la campagna di lotta le cui attività devono iniziare entro il 15 aprile.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- prevedere, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che le domande di contributo per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare da realizzare nell'anno 2021 presentate dagli Enti locali successivamente al termine del 15 dicembre di cui alla D.G.R. n. 16-1035 del 21.02.2020 ed entro e non oltre il 28.02.2021 siano oggetto di valutazione, da parte degli uffici competenti della Direzione Sanità, in merito alla loro ammissibilità, ai sensi della D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale unanime,

vista la L.R. 23/08;

vista la L.R. 75/95;

vista la D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010;

vista la D.G.R. n. 16-1035 del 21.02.2020;

delibera

- di prevedere, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che le domande di contributo per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare da realizzare nell'anno 2021 presentate dagli Enti locali successivamente al termine del 15 dicembre di cui alla D.G.R. n. 16-1035 del 21.02.2020 ed entro e non oltre il 28.02.2021 siano oggetto di valutazione, da parte degli uffici competenti della Direzione Sanità, in merito alla loro ammissibilità, ai sensi della D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)